

Codice A1409A

D.D. 23 ottobre 2018, n. 676

**Autorizzazione, ai sensi del DPR 285/90, della nota del Ministero della Salute, n. 36158\_P\_11/12/2015 e della DGR n.20-4850 del 03.04.2017, all'uso in ambito nazionale del manufatto denominato "cofano mortuario in cellulosa, bordo legno in monoblocco", prodotto da Coccato & Mezzetti s.r.l. con sede in Galliate (NO).**

Premesso che:

- il Dlgs. 31.03.1998 n. 112 ha conferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute e sanità veterinaria ed il DPCM 26.5.2000 ha individuato tra le funzioni conferite, le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285;

- in particolare l'art. 31 del DPR 285/90 prevede che il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

- l'art. 75 prevede che in caso di inumazione l'impiego di materiale biodegradabile per le casse diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;

- l'art. 77 prevede che in caso di tumulazione, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione;

- con nota n. 400.VII/9L/1924 del 21/05/2002 il Ministero della Salute ha chiarito il contenuto del trasferimento di funzioni precisando quali autorizzazioni sono state trasferite alla competenza delle Regioni e quali sono rimaste in capo al Ministero della Salute tra cui quelle previste dagli art. 31,75 e 77 del DPR 285/90;

- con nota n. 36158\_P\_11/12/2015 indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, il Ministero della Salute, modificando il precedente orientamento, ha indicato che le autorizzazioni citate rientrano tra le funzioni e compiti conferiti alle Regioni ai sensi del DPCM 26 maggio 2000;

- con DGR n.20-4850 del 03.04.2017, nel prendere atto del conferimento alle Regioni della competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni, sono state recepite le regole tecniche di natura igienico- sanitaria desunte dai precedenti pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi ai nuovi materiali, non normati dal DPR 285/90, trasmesse dal Ministero della Salute con nota n. 34678 del 13/12/16 e sono state definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra; in particolare sono stati individuati gli elementi tecnici e i requisiti richiesti per la valutazione delle istanze di autorizzazione con la previsione, tra l'altro, della possibilità, nei casi dubbi, di ripetere o integrare le prove tecniche effettuate ;

Visti

- il Decreto del Ministero della Salute del 12.04.2012 con il quale è stato autorizzato l'uso in ambito nazionale del manufatto prodotto dalla ditta Coccato e Mezzetti s.r.l denominato "cofano mortuario

in cellulosa bordo legno in monoblocco”, per il trasporto di salme, per l’inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei casi e alle condizioni ivi indicate, in sostituzione della cassa di legno;

- la nota del 01.02.2017 pervenuta in data 02.02.2017, Prot. n.2762/A1409A con la quale la ditta Coccato e Mezzetti s.r.l. con sede legale in Galliate (NO) ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’uso del manufatto denominato cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco di cui al D.M. 12.04.2012;

- la nota prot. 12087/A1409A del 26.05.2017 con la quale è stato richiesto alla società produttrice di fornire gli esiti e i rapporti delle prove tecniche di comparabilità eseguite sul manufatto in oggetto;

- la successiva nota prot. 15636/A1409A del 18.07.2017 con la quale, tenuto conto che la più recente documentazione trasmessa risale all’anno 2006 e sentiti i componenti esperti del gruppo di lavoro regionale di riferimento, è stato ritenuto necessario, in riferimento ai requisiti ed elementi tecnici contenuti nella DGR n.20-4850 del 03.04.2017, richiedere l’esecuzione di nuove prove da effettuarsi con riferimento alla recente normativa tecnica indicata dal Ministero e recepita nella DGR sopra citata;

Considerato che:

- in data 04.07.2018 sono pervenute da parte della ditta Coccato & Mezzetti i seguenti rapporti di prova:

- rapporto di prova- verifiche di conformità su vs in cassa in cellulosa- revisione n. 00 del 21.05.2018 eseguite da TUV Italia srl;
- rapporto di prova n. 0308/FPM/MATs/18 del 06.06.2018 contenente gli esiti delle prove eseguita da CSI spa in merito alla resistenza meccanica, impermeabilità del materiale Mater Bi ZI 01U e relazione tecnico scientifica della soc. Novamont del 13.12.1993 relativa alla biodegradabilità;
- relazione tecnica della prova eseguita in data 12.04.2018 da TUV Italia srl presso il tempio crematorio di Serravalle Scrivia su cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco + sacco barriera in mater-bi- verifica dei requisiti di conformità per incenerimento- prova di emissione a camino;

- a seguito dell’esame della documentazione di cui sopra effettuata il 04.09.2018 da parte dei componenti esperti del gruppo di lavoro regionale di riferimento integrato da un rappresentante di ARPA Piemonte, è emersa la rispondenza del materiale oggetto di prova ai requisiti richiesti ad esclusione dei livelli di emissione in atmosfera in quanto dai dati analitici è emerso il superamento dei valori limite di legge del parametro Acido cloridrico (HCl);

- le regole tecniche di natura igienico sanitaria trasmesse dal Ministero della Salute e recepite con DGR n.20-4850 del 03.04.2017, nel fornire indicazioni sulle prove tecniche stabiliscono la necessità di verificare che il manufatto non dia luogo, compatibilmente con i sistemi di abbattimento nei crematori, a superamento dei limiti nelle emissioni al camino se destinati alla cremazione;

- pertanto, il manufatto di cui trattasi, avendo dato luogo al superamento dei limiti di legge delle emissioni al camino per il parametro Acido cloridrico (HCl) non può essere autorizzato all’uso per la cremazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tanto premesso e considerato

## IL DIRIGENTE

- Visto il D.lgs 165/01;
- Vista L.R. n 23/08;
- Vista la DGR n. 20-4850 del 03.04.2017;

### *determina*

- di autorizzare l'uso in ambito nazionale, del manufatto denominato "cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco" prodotto dalla ditta Coccato & Mezzetti s.r.l. con sede in Galliate (NO) , Via Ugo Foscolo, 12 , per il trasporto di salme, per l'inumazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni :

- a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100Km;
- b) l'uso del manufatto deve rispettare tutte le prescrizioni già previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi dell'art. 30, comma 13 e art. 25 del DPR 285/90, deve escludersi l'uso di tale manufatto nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva;
- c) l'uso del manufatto deve avvenire inserendo al suo interno il materiale denominato "MATER BIZIO1U" o altro materiale che garantisca almeno gli stessi risultati ottenuti nelle prove di cui in premessa in riferimento ai medesimi requisiti.

La ditta Coccato & Mezzetti s.r.l. produttrice del suddetto manufatto ogni 2 anni deve trasmettere al Settore regionale competente una relazione relativa al monitoraggio da effettuare su almeno 40 unità di manufatti in un biennio, utilizzati sia in periodo estivo che invernale, utilizzando le tabelle 5 e 6 della DGR n.20-4850 del 03.04.2017. In particolare la tabella 5 si riferisce a dati da raccogliere da parte della ditta produttrice anche nelle fasi gestite dalle imprese funebri. La tabella 6 si riferisce al periodo di stoccaggio del materiale che intercorre tra produzione e utilizzo.

La mancata produzione della scheda di rilevazione compilata o il riscontro di criticità o segnalazioni di inconvenienti sull'uso del manufatto potranno costituire motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/13.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Gianfranco Corgiat Loia

Il Funzionario Estensore  
Stefania Felling